

per il cui  
per il cui  
di cui in generalità  
e altri dati identificativi  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto



020.17

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

Filiazione.  
Disconoscimento  
di  
paternità.  
Interesse  
del minore.  
Curatore  
speciale.

R.G.N. 23307/2015

Cron. 4020

Rep. C.I.

Ud. 26/10/2016

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23307-2015 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
(omissis) , giusta procura in  
calce al ricorso;

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità  
e gli altri dati identi-  
ficativi a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto  
 depositato d'ufficio  
 depositato di parte  
 depositato dalla legge

- ricorrente -

2016

1729

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis) , presso l'avvocato (omissis)  
(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato

(omissis) , giusta procura a margine del  
controricorso;

**- controricorrente -**

**contro**

(omissis) , PROCURATORE GENERALE PRESSO LA  
CORTE DI APPELLO DI MILANO;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 1835/2015 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (omissis)

(omissis) che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (omissis)

(omissis) , con delega, che ha chiesto il rigetto  
del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

P.

## Fatti di causa

- 1.- L'avv. (omissis) , nominata dal Tribunale di Milano curatrice speciale del minore (omissis) (omissis) su richiesta di (omissis) , propose azione di disconoscimento della paternità del minore, nato (il 15 settembre 2004) in costanza di matrimonio tra (omissis) (omissis) e (omissis) , ma figlio biologico del (omissis) con il quale la (omissis) aveva avuto una relazione extraconiugale nel periodo del concepimento. Alla domanda di disconoscimento si opposero il (omissis) e la (omissis)
- 2.- Il Tribunale emise sentenza parziale con la quale dichiarò inammissibile l'intervento in causa del (omissis) e sentenza definitiva con la quale dichiarò che il minore non era figlio del (omissis) e che quest'ultimo non era legittimato a chiedere che il minore conservasse il cognome (omissis).
- 3.- Il gravame del (omissis) è stato rigettato dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza 28 aprile 2015.
- 4.- Avverso questa sentenza il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; la (omissis) si è difesa con controricorso; la curatrice speciale non ha svolto attività difensiva.

## Ragioni della decisione

- 1.- Con il primo e secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 149,

terzo comma, c.p.c., in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità del processo di primo grado per la tardiva iscrizione della causa a ruolo rispetto al termine di dieci giorni a decorrere dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione per l'attore, e cioè dalla data di consegna dell'atto, e non dalla ricezione da parte del destinatario.

I motivi in esame sono infondati.

E' principio consolidato che la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario dell'atto, con il riferimento per il notificante al momento della consegna dell'atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell'avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario (v. Cass. n. 27010/2008, n. 10837 e 11783/2007; Cons. di Stato, sez. VI, n. 3150/2011). Pertanto, la corte di merito, nel rigettare l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado,

correttamente ha escluso che vi fosse stata una violazione del termine (di dieci giorni) per l'iscrizione della causa a ruolo (avvenuta in data 7 luglio 2009) a decorrere dalla data di consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario (26 giugno 2009), dovendosi invece avere riguardo alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario (3 luglio 2009).

2.- Con il terzo e quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. per avere i giudici di merito formato il proprio convincimento sulla base della deposizione di un teste inattendibile (il (omissis) ).

I motivi sono inammissibili poiché non colgono la *ratio decidendi* della sentenza impugnata: infatti i giudici d'appello hanno ritenuto fondata l'azione di disconoscimento non sulla base della sola deposizione testimoniale menzionata, ma valorizzando plurimi elementi probatori emersi nel giudizio, tra i quali l'esistenza di una relazione sentimentale con risvolti sessuali tra il (omissis) e la (omissis) nel periodo del concepimento (fine 2003 inizio 2004), confermata da entrambi e dal (omissis), e l'esito della c.t.u. da cui risultava l'incompatibilità biologica del minore con il (omissis) .

3.- Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.c., per avere i giudici di merito indagato sull'assenza di rischi per il minore derivanti dall'azione di disconoscimento della paternità,

mentre avrebbero dovuto valutare il suo interesse rispetto ad un'azione che aveva l'effetto di travolgere la sua serenità e il suo equilibrio nell'attuale e delicata fase preadolescenziale, con effetti imprevedibili nel contesto familiare e scolastico.

Il motivo è infondato.

3.1.- Ad avviso del ricorrente, al principio del *favor veritatis*, inteso come prevalenza della verità biologica su quella legale, non potrebbe essere riconosciuto un valore di importanza particolare o preminente, in considerazione del fatto che l'art. 30, quarto comma, Cost. ("*la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità*") ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del minore. Questa interpretazione (talora seguita dalla giurisprudenza, v. Cass. n. 20254/2006) non può condurre a fare ritenere che al legislatore ordinario sia stata rimessa, non solo, la scelta discrezionale delle modalità procedurali tramite le quali è consentito ai soggetti interessati di ottenere l'accertamento della verità biologica - com'è quella ragionevolmente demandata al curatore speciale del minore

---

nominato dal giudice (art. 244, ult. comma, c.c.) -, ma anche il potere di precludere tale accertamento all'esito di valutazioni di opportunità effettuate in astratto e preventivamente.

La stessa sentenza da ultimo citata ha dato atto dell'accentuato favore per la conformità dello *status* alla realtà della procreazione, chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica, nonché - si deve aggiungere - nel diritto vivente che ha ne evidenziato il valore di rilevanza costituzionale primaria (v, tra le altre, Corte cost. n. 7/2012 e Cass., sez. I, n. 19599/2016).

Infatti, non si può negare l'importanza del legame genetico sotto il profilo dell'identità personale, nella quale sono compresi il diritto di accertare la propria discendenza biologica (Corte Edu, 14 gennaio 2016, Mandet c. Francia) e il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini (Corte cost. n. 278 del 2013). L'imprescrittibilità riguardo al figlio delle azioni di stato (artt. 270, primo comma; 263, secondo comma; 244, quinto comma, c.c.) dimostra l'importanza della discendenza biologica e della connessa identità personale, la cui tutela rientra a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla nostra Costituzione, prima ancora che dalle fonti internazionali. La Corte costituzionale ha

ritenuto (nell'ordinanza n. 7 del 2012) che "la crescente considerazione del favor veritatis (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: sentenze n. 50 e n. 266 del 2006) non si ponga in conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico (sentenze 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997)".

E' alla luce di questa complessiva evoluzione normativa e giurisprudenziale che, come rilevato da un'attenta dottrina, dev'essere letto il citato art. 30, quarto comma, Cost., così come il terzo comma, la cui portata limitativa della tutela dei figli nati fuori del matrimonio (nei limiti in cui sia "compatibile con i diritti della famiglia legittima") è ormai superata dall'evoluzione normativa (v. legge n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013). Come osservato dalla Corte costituzionale, "il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al favor legitimitatis attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione

dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione della verità naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini" (Corte cost. n. 170/1999).

3.2.- Nella specie, con riguardo al profilo dell'interesse del minore che non sarebbe stato valutato nella fase della nomina del curatore speciale, si deve dare continuità all'orientamento secondo cui la proposizione da parte del minore infrasedicenne (o, a seguito della riforma, infraquattordicenne) di azione di disconoscimento di paternità postula l'apprezzamento in sede giudiziaria dell'interesse di questi, non potendo considerarsi utile equipollente la circostanza che sia l'ufficio del pubblico ministero a richiedere la nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione stessa; tuttavia, siffatto apprezzamento trova istituzionale collocazione nel procedimento diretto a quella nomina - essendo, nel corso di esso, possibile l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione e dovendosi, col provvedimento conclusivo, che secondo l'art. 737 c.p.c. ha la forma del decreto motivato, giustificare congruamente le conclusioni raggiunte in ordine alla sussistenza dell'interesse - ma non anche nel successivo giudizio di merito (v. Cass. n. 71/1994, coerentemente con Corte cost. n. 429/1991). Una diversa

interpretazione, in base alla quale la valutazione dell'interesse del minore dovrebbe essere effettuata anche nel giudizio di merito, ai fini dell'ammissibilità dell'azione di disconoscimento proposta dal curatore, non solo, è priva di basi normative, non essendo prevista dall'art. 244, ult. comma, c.c. (nemmeno dopo la riforma apportata dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 154/2013), ma rappresenterebbe un'inutile duplicazione di una indagine già compiuta e sottoposta al vaglio del giudice ai fini della nomina del curatore.

In ogni caso, nella specie, la corte di merito ha ampiamente argomentato - con apprezzamento di fatto non censurato con idoneo mezzo ex art. 360 n. 5 c.p.c. - in ordine all'interesse del minore, evidenziando il valore positivo della conoscenza della verità, non contrastata da elementi idonei a fare presumere il rischio di un concreto pregiudizio, tenuto conto che non era posto in discussione il valore della positiva relazione genitoriale con il padre legale e che non era possibile compiere alcuna valutazione negativa in ordine al profilo del padre biologico, il quale, tra l'altro, aveva dimostrato un serio interesse nei confronti del figlio.

4.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 3, DPR n. 396 del 2000, 316 e 320 c.c., in ordine alla sua negata legittimazione a chiedere la conservazione del cognome

(omissis) da parte del minore, avendo la corte di merito omissis di valutare che egli aveva la potestà genitoriale sul figlio e che era tenuto a tutelarlo rispetto ai pregiudizi personali e sociali derivanti dal disconoscimento.

Il motivo è infondato.

La corte di merito ha ritenuto che il (omissis) non fosse legittimato a chiedere che il minore conservasse il proprio cognome, a seguito dell'annotazione della sentenza di disconoscimento nell'atto di nascita ex art. 49, comma 1, lett. o), dPR n. 396/2000, trattandosi di una decisione spettante esclusivamente al minore interessato, in considerazione della natura personalissima del diritto al nome. E' una decisione conforme a diritto: l'art. 95, comma 3, dPR n. 396 del 2000 conferisce solo all'"interessato" la facoltà di *"richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale"*.

5.- Il ricorso è rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 45, comma 11, della legge n. 69 del 2009), in considerazione della complessità e novità delle questioni controverse.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo dovuto per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Roma, 26 ottobre 2016.

Il cons. rel.



Il Presidente

